



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Presidente

Roma, 22 aprile 2021

Egregio Signor
Arch. Alfonso PAGANO
Responsabile del Procedimento
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
PROVV.TO INT.LE OO.PP. LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA
Piazza VIII Agosto 26
40124 BOLOGNA

e p.c. ANAC
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Procedura aperta per appalto di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di miglioramento sismico della caserma "Cialdini" sede della Questura di Reggio Emilia in Via Dante Alighieri- REGGIO EMILIA

Egregio Architetto,

in relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare alla procedura, nel più ampio spirito collaborativo, mi permetta di formulare alcune osservazioni riguardo all'attribuzione di classi e categorie di opere.

Mi riferisco al paragr. 3, tabella 2 del disciplinare di gara in cui, nell'elenco di classi e categorie di opere, non figura la categoria opere strutturali. A tale proposito non si comprende il motivo per cui per l'appalto in oggetto, relativo a un miglioramento sismico (in zona peraltro critica a livello sismico), non sia compresa alcuna categoria relativa alle strutture (siano esse S.03, S.04, S.06) che, per tali tipi di interventi, dovrebbe addirittura essere la categoria principale (come del resto avviene nella prassi).

./.

La mancanza della categoria si ripercuote poi nella presentazione dei progetti di miglioramento in offerta tecnica che, evidentemente, dovrebbero riguardare anche categorie di opere strutturali; ciò determinerebbe un danno per la qualità dell'affidamento, dal momento che non verrebbe garantita la necessaria presenza di specialisti in una materia così delicata e complessa.

Ciò premesso va rilevato che una non corretta attribuzione di classi e categorie comporterebbe un errato calcolo dei compensi, non adeguato all'incarico, come nel caso in questione in cui l'importo indicato, non comprendendo le strutture, appare più basso rispetto all'effettivo incarico oggetto di affidamento.

Sembrerebbe quindi che, mancando la qualificazione di un'opera, non sia stato applicato correttamente il DM 17 giugno 2016 recante "Corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", previsto dall'art. 24 co. 8 bis del D.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura. Secondo l'Autorità uno scostamento dal calcolo del corrispettivo, rispetto all'importo determinato con "DM parametri", deve essere ammesso soltanto in presenza di una "adeguata motivazione" riferita ai "fatti" (Comunicato del 3 febbraio 2021) In particolare l'Autorità, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che "le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara, mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016, solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante".

Va considerato poi che nella legge n. 172 del 4 dicembre 2017, di conversione del decreto n. 148 del 16 ottobre 2017, all'articolo 19-quaterdecies è stato introdotto il principio dell'equo compenso per tutte le professioni.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grato se vorrà riconsiderare l'attribuzione di classi e categorie di opere alla luce di quanto segnalato, al fine di adeguare gli atti alle vigenti disposizioni, ed evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.

Gabriele Scicolone
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriele Scicolone', is written over the printed name.